

RG n. 68/2020 Prefall.

Il Tribunale C.P. di Venezia, sezione fallimentare, composto dai Magistrati:

- 1) dott. Daniela Bruni, Presidente, rel
- 2) dott. Gabriella Zanon, Giudice
- 3) dott. Silvia Bianchi, Giudice

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

oggetto: dichiarazione di stato di insolvenza a norma degli artt. 3 ss. D. Lgs. 8 luglio 199 n. 270;

Premesso che con ricorso depositato in data 11/12 marzo 2020 il dott. Lu Haijiang, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di ITALIA WANBAO-ACC S.r.l, giusta poteri allo stesso attribuiti a mezzo determina 27 febbraio 2020 per atto notaio F. Francescon di Belluno (rep n. 53474 e racc. 23908), ha chiesto la dichiarazione dello stato di insolvenza, ai sensi del D. Lgs. n. 270/1999, della rappresentata avente sede legale in Borgo Valbelluna, (BL), viale Vasco Salvatelli (ex Mel), n. 4, società iscritta al Registro Imprese di Treviso Belluno, CF 01165190255, REA 99946;

considerato che all'udienza fissata del 25 marzo 2020 è stato sentito in teleconferenza il predetto legale rappresentante in uno con i suoi difensori, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso; è pervenuto altresì sempre il 25 marzo 2020 parere del Ministero dello Sviluppo Economico che ha ravvisato la sussistenza dei presupposti e si è rimesso alla valutazione del Tribunale;

considerata la completezza della documentazione depositata;

ritenuta la propria competenza per territorio, pur avendo la società istante sede legale nel circondario del Tribunale di Belluno, perché gli articoli 27, primo comma, e 350 del D. Lgs. n. 12 gennaio 2019 n. 14, già entrati in vigore dal 14 marzo 2019, determinano la competenza distrettuale del tribunale di Venezia; infatti il riferimento alla "sede delle sezioni specializzate in materie di imprese ex D. Lgs. n. 168/2003" vale ad individuare il Tribunale competente per tutto il distretto veneto senza immutazione della competenza funzionale delle sezioni per l'impresa: pertanto l'attribuzione delle materie richiamate dal citato art. 27 rimane regolata dalla tabella in vigore di questo Tribunale che individua la sezione in epigrafe;



considerato che la società richiedente è imprenditore commerciale, operante nel commercio di compressori per frigoriferi ad uso domestico e che lo stato di insolvenza è espressamente riconosciuto nel ricorso (paragrafo IV);

considerato altresì che sussistono i presupposti specifici di cui all'art. 2 del D. Lgs n. 270/1999 perché:

alla data del ricorso la società ha in forza 292 dipendenti e alla data del 31 dicembre 2018 impegnava 386 dipendenti;

presenta un indebitamento complessivo per € 28.844.365 che è superiore ai due terzi sia del patrimonio netto, pari a € 29.558.943, sia dei ricavi pari a € 43.155.364: i dati risultano dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 ma l'indebitamento alla data attuale si è accresciuto (cfr doc. 8);

versa in stato di insolvenza come dimostrato dall'ennesima perdita di esercizio pari a € 12.006.021 registrata nel 2019 e perché la decisione della capogruppo di cessare gli investimenti determina carenza di liquidità e pertanto incapacità di adempiere anche alle obbligazioni più prossime (es stipendi dipendenti, pagamento fornitori);

rilevato che è stato espressamente richiesto di affidare la gestione della società al Commissario giudiziale;

P.Q.M.

visti gli artt. 2 e s. della legge 8 luglio 1999 n. 270

Dichiara lo stato di insolvenza di ITALIA WANBAO-ACC S.r.l, in persona del l. r. *pro tempore*, avente sede legale in Borgo Valbelluna, provincia di Belluno, viale Vasco Salvatelli (ex Mel), n. 4 società iscritta al Registro Imprese di Treviso Belluno, CF 01165190255, REA 99946;

Nomina

la dott.ssa Daniela Bruni Giudice Delegato per la procedura e Commissario giudiziale l'avv. Anna Di Pasquale, nata a Udine il 24/10/1979;

ORDINA

alla società Il deposito delle scritture contabili e fiscali entro 2 giorni, se non già eseguito;

Stabilisce

il giorno 6 ottobre 2020 alle ore 10.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, aula da destinarsi;

A S S E G N A

il termine perentorio di gg. 30 prima della suddetta adunanza ai creditori e a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su beni mobili o immobili di proprietà o possesso della società fallita perché



presentino le relative domande di insinuazione direttamente al Commissario giudiziale all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà da quest'ultimo adottato al più presto ed indicato nell'avviso ex art.92 l.f.;

AFFIDA

la gestione dell'impresa al Commissario giudiziale;

Ordina

la pubblicazione della presente sentenza nelle forme di cui all'art. 17 L. Fall, la comunicazione entro tre giorni al Ministero dello Sviluppo Economico e la iscrizione a Registro Imprese.

Dispone la prenotazione a debito e/o l'anticipazione da parte dell'erario del contributo unificato di cui all'art. 146 del d.p.r. n. 115/2002 fino all'acquisizione della necessaria liquidità.

Così deciso in Venezia, 26/03/2020

Il Presidente e Giudice Estensore

dott. Daniela Bruni (firma telematica)

